

**N. 00137/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giacinta Manfredi, Giuseppe Camerlingo, Associazione Lesignano Futura, Simone Cavalca, Matteo Cavalca, Walter Marinoni, Paola Mattioli, Alice Pivari, Andrea Pivari, Graziella Salati, Maria Chiari, Alessandra Pagani, Daniele Pessina, Maria Pia Camerlingo, Filippo Bosi, Giancarla Nizzoli, Rossella Longhi e Giovanna Mattioli, rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Rossolini presso il quale eleggono domicilio, in Parma, via Nazario Sauro n.13;

contro

Comune di Lesignano de' Bagni, in persona del Sindaco pro tempore e Provincia di Parma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Rutigliano presso il quale

eleggono domicilio, in Parma, borgo S.Brigida n. 1;
per l'annullamento
della variante stradale al P.R.G. del Comune di Lesignano de' Bagni
adottata con deliberazione consiliare n. 16 del 07.04.2009 ed
approvata con deliberazione consiliare del 28.01.2010;
della deliberazione della Giunta provinciale di Parma n. 934 in data
26.11.2009 avente ad oggetto "Variante al P.R.G. del Comune di
Lesignano de' Bagni relativa alla SP 16 Degli Arduini";
nonché con proposizione di motivi aggiunti
delle deliberazioni n. 65 del 22.06.2010 e n. 75 del 11.08.2010 con la
quale la Giunta del Comune resistente approvava il progetto
definitivo ed esecutivo di collegamento viario di cui alla suddetta
variante;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lesignano de'
Bagni e della Provincia di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott.
Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con delibera consiliare n. 16 del 7 aprile 2009, recante in oggetto "variante stradale alla s.p. n. 16 degli argini", l'Amministrazione comunale resistente adottava una variante al vigente P.R.G. interessante la viabilità ovest del capoluogo.

La variante, corredata delle osservazioni formulate dall'Associazione Lesignano Futura e dall'Arch. Giacinta Manfredi, odierne ricorrenti, veniva trasmessa alla Provincia di Parma che, previa acquisizione della sintesi non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), con provvedimento di Giunta n. 934 del 26 novembre 2009, deliberava di non formulare alcuna osservazione ex art. 15 della L.R: n. 47/1978 ed esprimere parere favorevole in ordine ai contenuti ed alle conclusioni riferite alla sostenibilità ambientale dell'intervento contenute nella citata delibera comunale n. 16, rinviando al Comune di Lesignano, Autorità procedente, per gli adempimenti successivi.

L'Amministrazione comunale, con delibera consiliare n. 4 del 28 gennaio 2010, accogliendo le osservazioni formulate nell'ambito del procedimento dalla Provincia, dall'ARPA e dalla AUSL di Parma, approvava definitivamente la variante.

Con il presente ricorso, i ricorrenti impugnavano le citate delibere di adozione ed approvazione della variante in questione (n. 16/2009 del Comune e n. 4/2010 della Provincia.) evidenziando una pluralità di profili di illegittimità.

Con delibera della Giunta comunale n. 65 del 22 giugno 2010, il Comune approvava, il progetto definitivo della Bretella di

collegamento di cui alla variante impugnata.

Con successiva delibera di Giunta n. 75 dell'11 agosto 2010 venivano approvate le modifiche al progetto, l'importo dei lavori ed il progetto esecutivo.

I ricorrenti impugnavano i provvedimenti sopravvenuti con motivi aggiunti integrando le proprie doglianze.

Con atto depositato l'11 ottobre 2011, i ricorrenti, sul presupposto dell'intervenuto affidamento ed inizio dei lavori relativi alla variante, presentavano istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Lesignano e la Provincia di Parma, con atto depositato il 7 novembre 2011, si costituivano in giudizio confutando, in forma estremamente sintetica, le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 veniva accolta l'istanza di sospensione ed all'esito della pubblica udienza del 7 marzo 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/1978, nonché, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

Quanto al contesto normativo di riferimento, viene evidenziato che la variante oggetto del presente giudizio veniva adottata ai sensi dell'abrogata disciplina normativa previgente come consentito dall'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000 che, "fino

all'approvazione del PSC, del RUE e del POC" prevede la possibilità di adottare "le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47".

L'art. 15 della richiamata L.R. n. 47/1978, al comma 4, lett. c), consentiva varianti al P.R.G., punto 2, "a condizione che dette varianti: ... 2) non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della presente legge".

L'art. 33, da ultimo citato, al comma 2, prescriveva che "sono zone di tutela: a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota, o della natura del suolo".

Premesso quanto sopra, i ricorrenti, affermano che le caratteristiche dei terreni interessati alla variante sarebbero riconducibili a tale ultima previsione come evidenziato da un apposito studio riferito alle condizioni di stabilità del sito commissionato ad un consulente di parte.

A sostegno della posizione espressa, i ricorrenti allegano precise incongruenze rilevate nella serie provvedimento che ha preceduto l'adozione delle delibere impugnate che testimonierebbero un palese difetto di istruttoria in conseguenza del quale non sarebbe stata accertata la reale natura dei terreni interessati all'opera.

Allegano ulteriormente una altrettanto evidente contraddittorietà

dell'agire amministrativo che emergerebbe dai pareri e dalle osservazioni formulate dalle Autorità coinvolte nel procedimento di approvazione, non coerenti con le conclusioni rassegnate.

Le Amministrazioni resistenti, sul punto, si limitano ad affermare che l'area in questione non è sottoposta a vincoli ex art. 33 della L. n. 47/1978 senza dedurre altro.

Il motivo è fondato.

Che la zona interessata alla variante presenti elementi di fatto che possano comportare un rischio idrogeologico, emerge dal "considerato" della delibera di giunta provinciale n. 934/2009, i cui contenuti sono stati condivisi dal Comune.

In particolare, la delibera n. 934, precisa che "risulta evidente l'interazione dell'opera prevista con l'area di testata di un fenomeno gravitativo attivo" e che i risultati delle indagini geologiche effettuate a corredo del PSC, in corso di approvazione, evidenziano "la fragilità geomorfologia del versante interessato ... riconducibile ad un assetto litostratimetrico fortemente condizionato da una coltre detritica superficiale caratterizzata da scadenti proprietà geotecniche, in particolar modo critiche all'instaurarsi di condizioni di saturazione idrica".

Ciò nonostante la Provincia, in piena contraddizione con quanto dalla stessa rilevato, si è espressa favorevolmente alla realizzazione dell'opera.

Il medesimo vizio è rinvenibile, altresì, nella condotta

dell'Amministrazione comunale che, pur recependo le osservazioni della Provincia ha adottato la variante.

Fondato è, altresì, il dedotto difetto di istruttoria.

Le evidenziate carenze trovano, infatti, conferma nelle osservazioni formulate dalla AUSL di Parma, e recepite nella delibera n. 4 del Comune, laddove si precisa che "le tavole utilizzate per tracciare il percorso della viabilità ... risultano essere ormai obsolete" e che "sarebbe opportuno utilizzare cartografie aggiornate con la rilevazione degli edifici di nuova costruzione".

La rilevata inadeguatezza della cartografia utilizzata, il cui mancato aggiornamento è stato correttamente ammesso dalla difesa dell'Amministrazione in sede di discussione orale, contribuisce a viziare l'approvazione dell'opera non consentendo di stabilire con certezza l'effettiva localizzazione della stessa in relazione al sito interessato dalle criticità evidenziate (come è sostanzialmente emerso in corso di udienza in sede di esame della cartografia prodotta condotto dalle difese delle parti alla presenza del Collegio).

L'evidenziata lacunosità del procedimento e l'inadeguatezza dell'istruttoria con la quale è stata affrontata l'intera vicenda in sede amministrativa emerge ulteriormente dalla anomala tempistica procedimentale censurata dai ricorrenti con i motivi aggiunti (nono motivo).

L'Amministrazione comunale, come già evidenziato, con l'impugnata delibera n. 4 aveva recepito le osservazioni della Provincia, contenute

nella delibera n. 934, riferite alle misure da adottarsi per assicurare la sostenibilità idrogeologica dell'intervento.

Sebbene dette osservazioni siano contenute in un provvedimento che reca la data del 26 novembre 2009, il progetto definitivo è stato presentato in un momento precedente (circostanza ammessa da controparte), ovvero, in data 24 novembre quando le prescrizioni da rispettare non erano ancora note.

La fondatezza delle censure oggetto del primo e nono motivo di ricorso sono tali da determinare, di per sé, l'illegittimità dell'intera serie provvedimento impugnata e comportano l'accoglimento del ricorso con assorbimento delle ulteriori doglianze.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate così come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio a favore delle parti ricorrenti, alle quali spettano in egual misura tra loro, liquidandole in complessivi € 5.000,00 oltre ad oneri di legge (12,5%, I.V.A. e C.P.A.)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo
2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Laura Marzano, Referendario

Marco Poppi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)